Allegato n. 1)

COMUNICAZIONE AI LAVORATORI¹

Si informa che a decorrere <u>dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021</u>, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, c.d. Green pass (art. 3, D.L. n. 127/2021).

A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green pass ², quotidianamente e contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità:

- mediante la scansione del QR CODE;
- utilizzando esclusivamente l'Applicazione "Verifica C-19";
- senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l'effettuazione dell'avvenuta verifica (ipotesi 1)

A tal fine, per l'accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green pass³ a campione, da parte del soggetto incaricato dell'accertamento, secondo le seguenti modalità:

- mediante la scansione del QR CODE;
- utilizzando esclusivamente l'Applicazione "Verifica C-19";
- senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l'effettuazione dell'avvenuta verifica;
- quotidianamente ad un numero pari al % dei lavoratori / ogni giorni ad un numero pari al ... % dei lavoratori (ipotesi 2)

¹ Tale informativa dovrà essere messa a disposizione dei lavoratori tramite invio a mezzo email o tramite affissione nella bacheca/intranet aziendale

² Come previsto nella procedura aziendale

³ Come previsto nella procedura aziendale

⁴ 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati, con apposito atto formale⁵, della verifica del Green pass e della contestazione delle violazioni, secondo le modalità previste dalla procedura aziendale, sono:

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute.

Al fine di poter garantire l'efficace programmazione del lavoro, il lavoratore comunicherà ⁶, entro dall'inizio della prestazione lavorativa, ⁷ di non essere possesso della certificazione verde. In caso di mancata comunicazione preventiva, si presumerà il possesso del Green pass⁸.

I lavoratori che comunichino preventivamente di non essere in possesso di Green pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (ipotesi A)⁹.

I lavoratori che comunichino preventivamente di non essere in possesso di Green pass o ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (<u>a seguito di comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso del Green pass</u> o poiché ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro), il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque

⁵ Cfr. allegato n. 3

⁶ Secondo quanto previsto dall'art. 9-octies del DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021

⁷ Da personalizzare

⁸ il lavoratore che nulla comunichi preventivamente (una volta che l'impresa abbia stabilito con quale anticipo tale comunicazione vada effettuata, a seconda delle esigenze aziendali) si dovrà presumere essere in possesso della certificazione verde, con assunzione della relativa responsabilità, in caso di comportamento non conforme

⁹ Tale previsione si applica alle imprese con più di 15 dipendenti

per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021 (**ipotesi B**)¹⁰.

In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di Green pass al lavoratore sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro unitamente alle conseguenze disciplinari previste dal Ccnl edile.



_